



14 febbraio 2014 CENTRO CONGRESSI di Riva del Garda - Fierecongressi spa

Il biogas-energia, prodotto di modernizzazione e economicità nell'attività dell'impresa agricola.

dott. Pietro Piccioni – Direttore Coldiretti Verona

Aspetti generali

Nelle politiche partecipate da Coldiretti nell'attuazione della *Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo* (Legge 5 marzo 2001, n.57) e di quegli indirizzi di multifunzionalità il **Biogas** rappresenta per la potenziale produzione energetica sia una fonte di reddito sia un contributo che l'agricoltura offre nell'attuare quelle azioni e quegli accordi comunitari e nazionali rivolti alla riduzione della CO₂.

Ma cos'è il Biogas?

Il **Biogas** è una miscela di miscela gassosa costituita per la maggior parte da metano ed è ottenuto dalla fermentazione batterica di residui organici, provenienti da vegetali in disfacimento, da liquami zootecnici o da sottoprodotti dell'agroalimentare.

I batteri coinvolti sono i metanogeni (psicrofili, mesofili e termofili) e operano in ambiente privo di ossigeno, anaerobico.

Negli impianti di trattamento per la produzione di biogas è esclusa l'emissione incontrollata del metano nell'atmosfera e, originando energia rinnovabile sotto forma di metano, riduce l'impiego di carburanti fossili per gli usi energetici interni all'azienda stesse e per gli altri settori civili e industriali.

Biogas e Azienda Agricola

Sostenere l'accessibilità e la diffusione di queste tecnologie contribuisce, pertanto, a ridurre il riscaldamento globale ed è così possibile attuare una reale democrazia energetica, come, peraltro, è stato previsto l'11 dicembre 1997 dal *Protocollo di Kyoto* con l'accordo volontario di 55 Nazioni, tra cui l'Unione Europea, entrato poi in vigore il 16 febbraio 2005.

L'Unione Europea, al fine di adeguare i propri Stati membri a questo intesa, ha disposto negli anni una serie di direttive, realizzando dapprima l'adozione del *Pacchetto clima-energia con gli obiettivi 20-20-20 nel 2008* e dando così vita al **Biogas** che, da allora, è stato ufficializzato quale strumento per il trattamento dei reflui agroalimentari e zootecnici, permettendo così di smaltire sottoprodotti a possibile impatto ambientale, come quelli oleari.

Il Pacchetto Clima energia Piano 20 20 20 è entrato in vigore nel giugno 2009 e sarà valido dal gennaio 2013 sino al 2020.



Da allora l'energia prodotta dal **Biogas** svolge un importante ruolo nel raggiungimento degli obiettivi approvati dalla Direttiva Europea Energie Rinnovabili Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 *sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*.

Secondo questa Direttiva l'Italia, entro l'anno 2020, dovrà coprire il 17% dei consumi finali di energia mediante fonti rinnovabili, da qui l'importanza fondamentale di riconoscere che *"l'utilizzo di materiale agricolo come concimi, liquami e altri rifiuti animali e organici per la produzione di biogas offre, in considerazione dell'elevato potenziale di risparmio di emissioni di gas serra, notevoli vantaggi ambientali in termini di produzione di energia elettrica e calore"*.

Ecco così che per l'Azienda Agricola gli impianti di **Biogas** hanno la possibilità di

1. contribuire allo sviluppo sostenibile delle zone rurali;
2. offrire nuove opportunità di reddito integrato.

In questo sviluppo tecnologico l'Azienda Agricola e l'Industria agroalimentare trovano completamento dei propri cicli produttivi, dove i sottoprodotti diventano di "Fattori Fruttiferi FF" per la produzione di energia e fertilizzanti e sono in grado di entrare nella valutazione del Reddito Netto Aziendale (RNA = PLV-Fattori di Costo - nella PLV entra come entrate contabili i Fattori Fruttiferi) come elementi positivi delle entrate.

Certamente per una corretta organizzazione di un impianto a **Biogas** l'Azienda Agricola deve tener conto di numerosi e differenti elementi di stima che, oltre ai costi dell'impianto, deve considerare la disponibilità di approvvigionamento della biomassa e i suoi costi. In un'economicità di gestione di un impianto a **Biogas** la materia prima deve essere recuperata e/o prodotta da impresa agricole o agroalimentari contermini, fattore critico discriminante per la sostenibilità economica e ambientale dell'intero progetto.

Nel corretto dimensionamento dell'impianto risulta determinante la reale disponibilità di materia prima, perché i rischi legati al suo approvvigionamento sul libero mercato sono sempre aleatori in termini economici.

L'incentivazione pubblica nella realizzazione di impianti a **Biogas** sono disciplinati dal Decreto Ministeriale 20.07.2004 "Certificati Bianchi" e dal Decreto Ministeriale 28.12.2012, che ha dato attuazione al cosiddetto "Conto Termico", un regime di sostegno specifico per interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l'incremento dell'efficienza energetica.

E' del mese scorso la sigla del Decreto interministeriale sul biometano attuato dal ministro dello Sviluppo economico, dal ministro dell'Ambiente e dal ministro delle Politiche agricole.

Con questa norma *"sarà possibile utilizzare il metano prodotto da oltre mille impianti connessi alle aziende agricole italiane non solo per la produzione di energia elettrica, ma anche per l'immissione diretta del biogas nella rete del metano e come combustibile per i trasporti stradali. Nel decreto è prevista la possibilità per le aziende agricole, tramite un bonus incentivante specifico, di ottenere l'autorizzazione per creare presso le strutture aziendali gli impianti di distribuzione di metano per autotrazione"*.

Con l'incentivazione del biometano, che potrà essere immesso nella rete del gas naturale, si avrà un risparmio nelle importazioni di gas, aumenterà il Pil agricolo e si valorizzeranno le biomasse agricole a agroalimentari che diverranno, così, una reale integrazione di Reddito per gli agricoltori.